

TI_GERICHTE 60.2004.213 vom 3. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.213

FR: TI_GERICHTE 60.2004.213 du 3 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.213 del 3 settembre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).

Erwägungen

E. 1

PI 1

E. 2

PI 2

E. 3

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

E. 4

Con tempestiva istanza di promozione dell'accusa, le qui istanti chiedono a questa Camera la promozione dell'accusa nei confronti di _____ PI 1, _____ PI 2 ed _____ PI 3 per titolo di truffa e riciclaggio, subordinatamente di amministrazione infedele. In via subordinata, viene chiesto a questa Camera di ordinare l'esecuzione di informazioni preliminari nel procedimento a seguito della denuncia del 22.3.2004. Sono pure chiesti una serie di atti d'inchiesta, nonché di non intimare il testo dell'istanza di promozione dell'accusa ai denunciati. Nel proprio allegato, le istanti evidenziano anzitutto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto, giusta l'art. 178 CPP, assumere le informazioni preliminari, in particolare quelle atte a determinare la competenza territoriale o meno. Per la fiduciaria ticinese, l'istanza evidenzia il suo ruolo involontario di autore mediato del reato, in relazione con una struttura per sovrapproduzione. Le società create mediante la fiduciaria _____, in particolare la _____, hanno svolto un ruolo essenziale per il meccanismo truffaldino. Per la competenza territoriale, la stessa sarebbe data in relazione a comportamenti di induzione della vittima ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio. Nel caso concreto, la costituzione e l'utilizzo dello strumento societario (_____) in Ticino, nonché la fatturazione per tre mesi alla società ticinese del gruppo, sono sufficienti per fondare la competenza territoriale. Il Ticino è anche il luogo in cui si è verificato l'evento, ovvero l'atto pregiudizievole al patrimonio della vittima: i pagamenti fatti dalla società ticinese del Gruppo _____ sono partiti da un conto bancario di _____. La competenza territoriale sarebbe data anche perché una delle società del gruppo è

svizzera. Nell'istanza si evidenzia che la denuncia 22.3.2004 è stata firmata dagli organi delle società del Gruppo che hanno condotto l'inchiesta interna. Quindi non si tratterebbe di "invenzioni avvocatescche" bensì di descrizione di fatti resa da parte di persone avvertite del fatto che avrebbero dovuto poi confermare, quali testimoni, le loro affermazioni: ciò che attribuirebbe alla denuncia un "valore probatorio particolarmente elevato". Per le istanze, il decreto di non luogo a procedere sarebbe arbitrario in quanto rimprovererebbe alle denunciati di non aver sostanziato il danno asseritamente patito, ed in particolare le uscite a favore della _____. A loro giudizio, indizi e prove a tal fine sono contenuti nella documentazione allegata alla denuncia, in particolare ai doc. 17-22, che comprovano anche da dove sono partiti i pagamenti. Nell'istanza si contestano ulteriori passaggi del decreto di non luogo a procedere, qui non ripresi. Le istanze elencano le prove e gli indizi di reato a pagina 23 dell'istanza. L'inganno astuto sarebbe ravvisabile nei seguenti comportamenti: aver fatto credere a _____ che la _____ facesse parte del Gruppo _____; aver dissimulato a _____ la sovrapproduzione; aver dissuaso _____ dal prendere contatto con altri dirigenti del Gruppo _____; aver dissimulato e sottaciuto alle due società del Gruppo _____ la sovrapproduzione operata. L'atto pregiudizievole ed il danno patrimoniale risulta dalla differenza tra quanto pagato dalle società del Gruppo _____ e quanto incassato dalla società e dalle persone effettivamente operative nei paesi dell'Est, ovvero la sovrapproduzione. Considerato come già allo stadio della denuncia ci sarebbero mezzi di prova suffraganti il reato di truffa, questi rappresentano anche gli indizi del reato "a valle" di riciclaggio. Per il reato di amministrazione infedele, le istanze censurano l'assenza di motivazione del decreto di non luogo a procedere che non dedica una parola a tale ipotesi di reato, formulata a titolo subordinato ed eventuale a pagina 14 della denuncia. I denunciati _____ PI 1 e _____ PI 2, quali impiegati del Gruppo, avrebbero goduto del requisito della sufficiente indipendenza. A sostegno della richiesta subordinata (di completazione) le istanze evidenziano come il decreto di non luogo a procedere sia stato emanato senza assumere informazioni preliminari, e che quindi non sussisterebbero elementi sufficienti per determinarsi sulla promozione o meno dell'accusa. Come già evidenziato in denuncia, e come esposto nel petitum dell'istanza, sono disponibili nuove prove da assumere.

E. 5

Le osservazioni del procuratore pubblico rinviano alla motivazione del decreto di non luogo a procedere, e si sono soffermate solo su di un aspetto già evaso.

E. 6

Come deciso dal presidente di questa Camera, in data 7.6.2004, non è stato intimato il testo della promozione dell'accusa ai denunciati, e non sono state chieste loro osservazioni. Ciò tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere non era stato intimato ai denunciati da parte del Ministero pubblico, che l'istanza in esame contesta al procuratore pubblico di erroneamente aver negato la competenza territoriale, che non sono stati presi finora nei confronti dei denunciati provvedimenti, che non sono state espletate informazioni preliminari, che i diritti degli accusati non sono assoluti e possono essere limitati, come previsto dagli art. 58, 60, 61 e 62 CPP, in presenza di contrarie esigenze dell'inchiesta, che tra queste esigenze c'è anche la possibilità di tutelare l'inchiesta da interventi che possano pregiudicarne il merito, in particolare nella fase iniziale, anche se ciò va ammesso in modo del tutto eccezionale.

E. 7

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indiziati. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 8

L'art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove. Simile facoltà permette segnatamente di riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità. Al loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si è fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d'accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, pag. 149-150; in tal senso vedi anche un'anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, 160-161). Analoga situazione si verifica però anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato. Anche in questo caso, l'errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell'incanto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale. Inversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un'errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l'istanza di promozione d'accusa senza richiedere all'istante nuove prove, quale condizione cumulativa all'esistenza di seri indizi di colpevolezza. Ulteriore caso d'applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando la questione pregiudiziale non verte su un punto di diritto, ma sull'erroneo apprezzamento di una circostanza di fatto, che se accertata correttamente fonderebbe l'esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l'apertura dell'istruzione formale. Infine, se le informazioni preliminari

sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere il determinarsi sull'alternativa tra promozione d'accusa o non luogo a procedere, l'inchiesta preliminare dovrà essere completata ad opera del procuratore pubblico. Ciò è segnatamente il caso allorché le misure d'inchiesta mancanti potrebbero facilmente risolvere l'alternativa tra interruzione o continuazione del procedimento e, d'altra parte, a quello stadio processuale non vi sono ancora elementi indizianti sufficientemente concreti per decretare l'apertura di un'istruzione formale.

E. 9

Il problema della competenza territoriale, invocato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere e contestato dalle parti istanti, può rimanere indeciso, considerato l'esito dell'istanza nell'esame del merito.

E. 10

Preliminarmente, in relazione al "valore probatorio particolarmente elevato" (istanza punto 13 pagina 13/14) che deriverebbe alla denuncia dal fatto di essere firmata dai denunciati, ossia dalle persone fisiche che hanno diritto di firma per conto delle due società commerciali denunciati, e dal fatto che non si tratterebbe di "invenzioni avvocatistiche", l'argomentazione è proceduralmente infondata, oltre che lesiva della categoria forense. Al contrario, il fatto che la denuncia sia firmata da due persone fisiche con firma individuale per conto delle due società denunciati, ma non sulle rispettive carte intestate, ma su carta intestata dello studio legale, senza allegare gli estratti del registro di commercio delle denunciati, potrebbe normalmente porre dei problemi dal punto della validità giuridica dell'atto, sia rispetto al potere di rappresentanza degli organi della denunciante, sia perché la firma sulla denuncia è di persone non menzionate nella carta intestata e manifestamente non rappresentanti dello studio legale. Solo la particolare natura della denuncia per reati d'azione pubblica, aperta a chiunque e senza condizioni di forma, ha permesso di esaminare l'esposto del 22.3.2004: altra sorte sarebbe spettata in caso di reato a querela di parte (cfr. decisione della CRP del 19.9.2002 - inc. CRP 60.2000.268 -, decisione della Corte di cassazione e revisione penale del 18.2.2001, inc. CCRP 17.1999.61/619).

E. 11

Giusta l'art. 146 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è dato inganno astuto non soltanto quando l'agente ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici, ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, così anche quando l'agente impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 122 IV 246). Il Tribunale federale ha precisato che il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno astuto, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 119 IV 28). Non è tuttavia necessario che la vittima usi la massima diligenza e assuma tutte le misure di prudenza: determinante non è infatti se la vittima ha fatto tutto il possibile per evitare l'errore. L'astuzia è esclusa unicamente quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza. Pertanto decisivo non è ogni negligenza della vittima, ma unicamente l'eventuale sua leggerezza (decisione TF 6S.467/2002 del 26.9.2003; DTF 126 IV 165). Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto, il reato di truffa presuppone un errore da parte del truffato (BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 72 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 191 e 192), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 77 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 15 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 192 ss.), un danno patrimoniale (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 86 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 19 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 196 ss.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (S. TRECHSEL, op. cit., n. 27 ad art. 146 CP) e l'arricchimento dell'autore. Quanto agli elementi soggettivi, l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto; l'intenzione si estende pertanto alla realizzazione del nesso di causalità (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 118 ss. e 129 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 200 e 201; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 39 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 29 ad art. 146 CP).

E. 12

Nel presente caso, non sono dati elementi concreti in relazione con l'ipotesi di truffa, ed in particolare manca l'elemento costitutivo dell'inganno astuto. Determinante, per il reato di truffa, sono i rapporti tra autore e vittima per una parte, e tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione pregiudizievole per l'altra parte.

E. 13

Come emerge chiaramente sia dal testo dell'istanza di promozione dell'accusa (punto 28.1 pag. 23/24), sia dal testo dell'istanza di riapertura del procedimento penale (punto 5.1. pag. 3), l'inganno astuto è ipotizzato in relazione all'attività che i presunti autori avrebbero messo in atto prevalentemente nei confronti di _____: facendole credere che la _____ fosse del Gruppo _____; dissimulandole che i costi erano maggiorati; dissuadendola dal prendere contatto con altri dirigenti del Gruppo _____. Tutti questi comportamenti, riconducibili agli ipotetici autori della truffa, non riguardano l'ipotetica vittima della medesima. Non si tratta quindi d'inganno astuto a danno della vittima dell'ipotetica truffa, ma caso mai di inganno astuto di terze persone.

E. 14

Questa conclusione non cambia, neppure facendo ricorso alla figura dell'autore mediato, in relazione al ruolo di _____. Dal testo della denuncia (pag. 9/10 della denuncia del 22.3.2004) emerge che i primi contatti tra dirigenti del Gruppo _____ e _____ risalgono al febbraio 2004, periodo a partire dal quale non ci sono più pagamenti a favore della _____. Sono perciò contatti successivi agli atti di disposizione. Prima del febbraio 2004 non c'erano mai stati contatti tra _____ e _____

organi delle istanti: per questo, _____ Strèdova non può essere stata lo strumento inconsapevole dell'inganno astuto nei confronti della vittima del reato.

E. 15

L'unico comportamento asseritamente truffaldino rimproverato nell'istanza a carico dei presunti autori consisterebbe nell'aver dissimulato, nei confronti degli organi delle istanti, che le fatture inviate dalla _____ contenevano importi sostanzialmente maggiorati rispetto ai costi effettivi. Non è contestato, né nel testo della denuncia, né nel testo dell'istanza, né nella richiesta di riapertura del procedimento, che un servizio d'informazione di carattere medico scientifico presso medici in _____ ed in _____ sia stato espletato. Detto altrimenti, l'inganno sarebbe costituito dall'aver esposto dei costi superiori a quelli effettivi, ma corrispondenti ad un'attività svolta in base a quanto pattuito nel contratto e fatturata in base all'attività ed al contratto. Una sovrapposizione per delle prestazioni contrattualmente pattuite ed eseguite non è costitutivo di inganno astuto. La truffa, come chiaramente precisato dalla giurisprudenza, è un reato istantaneo. Il momento determinate per la commissione del reato di truffa in questo caso sarebbe quello della conclusione del contratto. A quel momento, le istanti avevano accettato il corrispettivo fissato nel contratto per l'attività di servizio sui mercati di paesi dell'Est. Non emerge che nella determinazione del corrispettivo ci sia stato un inganno. Per determinare il costo di una prestazione contrattuale, adempiuta direttamente o per tramite di terzi, una parte contrattuale non deve certo informare la controparte degli effettivi costi che assumerà presso terzi per adempiere agli obblighi contrattuali. Non esiste un criterio oggettivo per determinare il valore patrimoniale di una prestazione contrattuale, se non nei limiti della lesione. Al momento della conclusione del contratto, le istanti hanno accettato un costo per delle prestazioni di servizio. Queste sono state adempiute, e la fatturazione successiva corrisponde all'attività svolta ed alle pattuizioni contrattuali. Non c'è quindi inganno astuto.

E. 16

Quanto detto vale a maggior ragione se si prendono in considerazione, come la fattispecie della truffa esige, le persone degli autori e delle vittime del reato. In particolare la giurisprudenza del Tribunale federale ha insistito sulla situazione concreta della vittima. Nel presente caso di ipotetica truffa attuata con la conclusione del contratto, vittime sarebbero società del Gruppo _____, ovvero uno dei più importanti gruppi farmaceutici con sede in _____, dove opera da più di 40 anni, e che vende i propri prodotti in circa 60 paesi, sia direttamente, sia attraverso accordi di licenza o di distribuzione (per riprendere il testo della denuncia, pag. 2). Non è quindi possibile sostenere l'esistenza di un inganno astuto in relazione ad un contratto commerciale concluso da un importante gruppo farmaceutico multinazionale in relazione a delle prestazioni pattuite e per le quali sarebbe stata sottaciuta l'esistenza di una sovrapposizione con una società sul conto della quale non sono state effettuate peraltro verifiche alcune (al momento, determinante, della conclusione del contratto). Chiaro che, nel concreto caso, stride il fatto che, nell'ipotesi della denuncia, la sovrapposizione sarebbe stata l'opera di impiegati infedeli delle denunciati: ma la violazione da parte di quest'ultimi di obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro non può assurgere ad inganno astuto ed al reato di truffa. Mancando l'elemento caratteristico dell'inganno astuto, è inutile verificare l'esistenza degli altri elementi costitutivi della truffa.

E. 17

Giusta l'art. 305bis cfr. 1 e 2 CP è punito per riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Vi è un caso grave, punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, cumulate con la multa fino a un milione di franchi, se l'autore agisce come membro di un'organizzazione criminale (lit. a), o di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lit. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lit. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis cfr. 3 CP). Si tratta di un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20 e rif.; B. CORBOZ, *Les principales infractions*, volume II, Berna 1999, n. 3 ad art. 305bis CP). Il reato presuppone l'esistenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 9 CP (S. TRECHSEL, *op. cit.*, n. 8 ad art. 305bis CP; B. CORBOZ, *op. cit.*, n. 8 ad art. 305bis CP). Non è necessario sapere chi ha commesso il crimine o conoscerne le circostanze nel dettaglio. È sufficiente che l'autore sappia che i valori patrimoniali provengono da un reato severamente punito (DTF 120 IV 323; B. CORBOZ, *op. cit.*, n. 42 ad art. 305bis CP). L'art. 305bis CP non indica le modalità esecutive del reato; il riciclaggio può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli effetti previsti dalla legge. La violazione consiste quindi nel fatto di adottare volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211; S. TRECHSEL, *op. cit.*, n. 17 ad art. 305bis CP). A questo proposito, è sufficiente che l'atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine dei valori patrimoniali e non che l'atto l'abbia effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274). In particolare, ogni trasferimento di soldi all'estero rappresenta un atto di riciclaggio di denaro poiché così facendo la confisca è resa più difficoltosa (S. TRECHSEL, *op. cit.*, n. 18 ad art. 305bis CP). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (S. TRECHSEL, *op. cit.*, n. 20 ad art. 305bis CP; G. STRATENWERTH, *Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II*, 5. ed., Berna 2000, § 55 n. 32; B. CORBOZ; *op. cit.*, n. 38 ad art. 305bis CP).

E. 18

Nel presente caso, sia nel testo della denuncia del 22.3.2004 (punto 31 pag. 14), sia nel testo dell'istanza di promozione dell'accusa (punto 29 pag. 26), sia nel testo dell'istanza di riapertura del procedimento (punto 6 pag. 5), si dà per scontato che, date le prove (e non solo gli indizi) dell'esistenza della truffa, viene comprovata l'esistenza di un reato pregresso, crimine ai sensi dell'art. 9 CP. "Poiché l'entità molto elevata del provento del reato ha sicuramente richiesto atti di occultamento da parte dei due denunciati e/o di terze persone da loro istruite a questo scopo" (denuncia punto 31 pag. 14), ritenuto che l'autore di un reato patrimoniale può essere giudicato anche quale autore del reato di riciclaggio avente per oggetto il provento del reato principale (istanza punto 29 pag. 26), sarebbero dati gli estremi per promuovere l'accusa di riciclaggio. Per il resto, l'ipotesi di riciclaggio non è altrimenti sostanziata. In particolare, nell'istanza in nessun modo si sostanzia quali sarebbero i seri indizi o i concreti elementi per questo reato. L'istanza su questo punto è irricevibile, in quanto non ottempera alle condizioni poste dall'art. 186 CPP e dalla giurisprudenza di questa Camera. Questo vale a maggior ragione se si considera che, come visto precedentemente, non sono dati gli elementi per il reato "a monte" di truffa.

E. 19

Il reato di cui all'art. 158 CP - secondo cui è punito per amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. DTF 129 IV 124; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 115 e 116 ad art. 158 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 19 n. 18; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 257; B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 14 ad art. 158 CP). L'art. 158 CP punisce l'uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di "Treubruch" da parte di chi ricopre una "Garantenstellung", ovvero una funzione di gerente. Punita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare derivati dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (M. MINI, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e rif.).

E. 20

L'ipotesi di reato dell'amministrazione infedele è menzionata in due righe della denuncia (punto 31 pag. 14) ed è sollevata a titolo subordinato ed eventuale. L'incarto presso il Ministero pubblico (inc. 2004/2093) è stato aperto unicamente per truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e per riciclaggio di denaro (art. 305 bis cfr. 1 CP), e non per amministrazione infedele. Conseguentemente, la decisione di non luogo a procedere non fa alcuna menzione di questa imputazione. L'istanza di promozione dell'accusa tratta dell'ipotesi di amministrazione infedele solo brevemente (punto 30 pag. 26/27), e certamente non adempie, su questo punto, a quelle che sono le esigenze di ricevibilità poste dal CPP e dalla giurisprudenza di questa Camera in tema di promozione dell'accusa.

E. 21

In concreto si può ritenere che detta ipotesi di reato sia stata solo menzionata in denuncia, senza alcun approfondimento. In tal modo il procuratore pubblico non disponeva degli elementi minimi indispensabili per esaminare gli eventuali concreti indizi di colpevolezza e per determinarsi sulla competenza territoriale. Tanto che non è entrato nel merito. Per il che, questa Camera non può esprimersi in merito, essendo autorità di ricorso (cfr. art. 284 CPP), e ciò a prescindere da un eventuale obbligo del magistrato di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie.

E. 22

L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese sono a carico delle istanti, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 CPP, 146, 305 bis e 158 CP, 1 e ss e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'300.-- e le spese di fr. 200.-- per complessivi fr. 1'500.-- (millecinquecento) sono poste, in solido, a carico di IS 1, _____, e di IS 2, _____. 3. Intimazione: - terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La
segretaria